Offerta pari a zero: La formula matematica va modificata per la salvaguardia dell'interesse della p.a.

"La formula matematica prevista dal bando per l'assegnazione del punteggio relativo alle varie voci di prezzo va applicata, quando si pongano delle difficoltà pratiche, secondo un criterio di ragionevolezza volto a salvaguardare l'interesse della p.a., senza comportare illegittime esclusioni dalla gara non previste dal bando". In sintesi, la decisione del Consiglio di Stato (sez. VI 17/09/2009 n. 5583) che ha ritenuto di aderire al precedente e prevalente indirizzo giurisprudenziale in merito (Cons. di Stato, VI, n. 8146 del 2004; V, n. 3435 del 2007), orientamento che successivamente è stato riaffermato anche nella recente sentenza del Supremo Consesso, n. 2004 del 09/04/2010.

La controversia *de quo* nasceva a seguito dell'impugnazione degli atti di gara e della graduatoria finale da parte della concorrente (3^ classificata in graduatoria) partecipante ad un gara di appalto per la fornitura alle amministrazioni regionali e locali dei servizi di gestione del procedimento di notifica e postalizzazione di atti conseguenti a provvedimenti della Polizia municipale; le doglianze della ricorrente in primo grado vertevano sull'ammissione alla gara di un operatore economico, in virtù di un'offerta economica contenente 2 prezzi unitari pari a 0,00 che illegittimamente la stazione appaltante – sempre secondo la ricorrente – avrebbe modificato in 0,001 per consentire l'applicazione di una formula matematica necessaria per assegnare i punteggi alle varie offerte messe a confronto.

Infatti, secondo i giudici di prime cure che accoglievano il ricorso, l'offerta pari a 0 (zero) avrebbe pregiudicato il regolare funzionamento della formula matematica prevista nella *lex specialis*.

Di diverso avviso, invece, il Consiglio di Stato, nella valutazione sulla ammissibilità "che una stazione appaltante, nel corso di una gara da aggiudicarsi con l'offerta economicamente più vantaggiosa, modifichi l'offerta di una concorrente che

abbia indicato per talune voci di prezzo pari a 0 (zero), in modo da consentire l'applicazione di una formula matematica prevista nel bando per il calcolo del punteggio da attribuire alle singole offerte, applicazione che altrimenti risulterebbe impossibile quando uno dei termini è pari a zero".

Invero, i giudici di Palazzo Spada valutavano nel merito che sia il bando che il disciplinare non impedivano esplicitamente offerte pari a zero, sicché la modifica apportata (la variazione del punteggio da 0 a 0,001) non era arbitraria, ma "**rispondente a logicità e ragionevolezza perché ha finito con l'attribuire il punteggio maggiore all'offerta più conveniente dal punto di vista economico"** (punteggio maggiore al prezzo minore), senza procedere a preventive illegittime esclusioni.

Tale motivazione va collocata nell'ambito di applicazione del principio secondo cui le clausole del bando ambigue vanno applicate in modo da conseguire un risultato utile, sicché in mancanza di un'esplicita previsione del disciplinare che sanzionasse a pena di inammissibilità la presentazione di un'offerta pari a zero per una delle voci, la stazione appaltante non avrebbe potuto disporre l'esclusione dell'offerta ovvero omettere di applicare la formula matematica prescritta.

Pertanto, era ragionevole, a fronte di voci di prezzo pari a zero, applicare comunque la formula matematica, sostituendo il prezzo zero con un prezzo infinitesimale che consentisse l'operatività della formula, senza snaturare l'offerta più vantaggiosa.

Ufficio Consulenza